

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00200/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto dalla

Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR e dal Circolo di Pordenone
della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca
Leurini, Marco Falcon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di Pordenone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvia Bressan e Francesca Mussio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

con riferimento al ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia,

- della nota Comune di Pordenone Prot. n. 0017802 / P / GEN / SIND del 26

febbraio 2026, a firma del Sindaco dott. Alessandro Basso, con la quale veniva negata la concessione del Logo del Comune di Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura 2027,

- della delibera di Giunta comunale in essa citata a presupposto, richiesta con accesso agli atti;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, occorrendo, la delibera di Giunta n. 27 del 2 febbraio 2026 di modifica delle linee guida per l'utilizzo del logo "Verso Capitale italiana della Cultura 2027", anch'essa richiesta con accesso agli atti;

con riferimento al ricorso per motivi aggiunti:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Comune di Pordenone prot. n. 0017802/P/GEN/SIND del 26 febbraio 2026, a firma del Sindaco dott. Alessandro Basso, già impugnata con il ricorso introduttivo, con la quale è stata negata all'Associazione ricorrente la concessione del Logo del Comune di Pordenone – "Verso Capitale Italiana della Cultura 2027";

- della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2 febbraio 2026 (doc. 24), già indicata nel ricorso introduttivo tra gli atti impugnati, conosciuta nella sua integralità solo a seguito del riscontro all'accesso agli atti, unitamente al relativo Allegato 1, di essa parte integrante e con essa del pari impugnato, recante le Linee guida per l'utilizzo del Logo istituzionale del Comune di Pordenone "Verso Capitale Italiana della Cultura 2027" (doc. 25);

- e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pordenone;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2026 il Presidente Cons. Carlo Modica de Mohac di Grisi' e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti è una associazione nazionale, articolata su base territoriale in Circoli (art. 8 dello Statuto), che ha per scopi statutari, tra gli altri, l'affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni e il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose, il sostegno alla libertà della ricerca scientifica, filosofica ed artistica e la piena sanzione e la effettiva garanzia di tali diritti e libertà.

L'associazione è stata qualificata come "associazione di promozione sociale", ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e attualmente è trasmigrata nel Registro Unico Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Nell'ambito dei propri scopi statutari l'UAAR ha partecipato e contribuito concretamente alla candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura 2027.

Il percorso di candidatura, poi confluito nel dossier finale, è stato (ed è) caratterizzato dall'intenzione di promuovere la cultura come strumento di coesione, partecipazione, inclusione e trasformazione del territorio. Il progetto è dichiaratamente partecipato e plurale, coinvolge soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni del terzo settore, e assume tra i propri valori ispiratori l'accessibilità, l'inclusività, la sostenibilità, l'attenzione alle giovani generazioni e la rigenerazione urbana e sociale.

L'odierna ricorrente, attraverso il proprio Circolo di Pordenone (pure qui ricorrente), ha manifestato sin dall'inizio un concreto interesse per il progetto.

In particolare, l'Associazione ha partecipato attivamente ai tavoli di lavoro e agli incontri pubblici denominati "Pordenone scrive la candidatura" tenutisi nel giugno

2024, formulando proposte progettuali nate dal confronto con altre realtà del territorio.

L'UAAR a tale attività ha preso direttamente parte, anche sollecitata dagli stessi promotori del progetto (si vedano le e-mail di Tomaso Boyer di Itinerari Paralleli, l'impresa sociale che ha seguito la stesura del dossier): essa, come si vedrà, era infatti assai attiva nella vita culturale del Comune, e le sue iniziative ne ottenevano spesso il patrocinio.

L'Amministrazione comunale ha inteso valorizzare anche il percorso di avvicinamento a tale appuntamento, introducendo a questo fine il logo "Verso Capitale italiana della Cultura 2027", destinato a contrassegnare, sino al 31 dicembre 2026, le iniziative riconducibili alla fase precedente all'anno Capitale.

È in tale quadro che, in data 17 luglio 2025, la Giunta comunale di Pordenone approvava le linee guida per l'utilizzo del logo Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura 2027, *"al fine di tutelare il valore istituzionale ed emblematico legato al percorso di avvicinamento del Comune di Pordenone all'anno di Capitale Italiana della Cultura nel 2027"* (così le Linee guida, doc. 7).

Le condizioni di utilizzo sono specificate agli artt. 4 e 5 delle Linee guida.

Secondo l'art. 4, in particolare, *"il Comune di Pordenone può autorizzare l'utilizzo del Logo da parte di soggetti terzi che promuovano eventi ed iniziative che per la loro valenza culturale, scientifica, sociale e promozionale abbiano una coerenza con l'obiettivo di avvicinamento all'anno di Capitale italiana della Cultura 2027 come espresso all'art. 1 delle presenti linee guida, nonché quelli presenti o collegati al dossier di candidatura «Pordenone 2027. Città che sorprende»", fermo restando, come si dispone al comma 2, che "le iniziative e gli eventi per cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzo del Logo, devono essere realizzati nel Comune di Pordenone o nei Comuni dell'ex Provincia di Pordenone che sostengono il progetto di Capitale italiana della Cultura 2027 o per progetti specifici che l'Amministrazione intende appoggiare".*

Per il resto - secondo l'art. 5 - la richiesta deve essere "preventiva" (comma 1);

l'autorizzazione all'utilizzo *“è concessa dal Dirigente dell'Ufficio Cultura del Comune di Pordenone”* (comma 2); il logo *“dovrà essere ben visibile e in evidenza”* (grassetto nell'originale, comma 4), *“non è modificabile e le sue parti non possono essere separate”* (comma 5) e *“l'autorizzazione non viene concessa per fini commerciali, non permette l'appropriazione di tale Logo e inoltre non conferisce alcun titolo di esclusiva”* (comma 6).

II. In data 31 agosto 2025, il Circolo inoltrava una formale richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale per un ciclo di incontri intitolato *“Diritti, Ultima Frontiera”*.

Il 10 settembre 2025, *l'Amministrazione Comunale notificava un diniego fondato su un generico richiamo all'art. 4, comma 1, delle Linee Guida comunali*, senza specificare quali fossero le ragioni ostative concrete.

III. L'Associazione chiedeva così immediatamente, in data 11 settembre 2025, chiarimenti e un incontro personale per comprendere come conformare l'iniziativa alle aspettative dell'Ente. A tale istanza non veniva dato alcun seguito, se non tramite l'indicazione informale che un appuntamento con i referenti della cultura non sarebbe stato possibile prima di sei mesi.

Gli incontri venivano comunque svolti senza il Logo, suscitando notevole interesse e successo di pubblico.

IV. Nonostante il precedente rigetto, l'Associazione presentava, il 28 settembre 2025, una nuova richiesta per una diversa iniziativa denominata *“Open Minds' Corner”*, finalizzata a promuovere la partecipazione civica attraverso conversazioni inclusive in lingua inglese.

L'istanza rimaneva tuttavia inevasa per mesi, costringendo l'UAAR a inoltrare un primo sollecito via PEC il 29 ottobre 2025 e a ricorrere all'assistenza di una legale, che diffidava l'Ente in data 18 novembre 2025 sottolineando la spiccata ed evidente coerenza del progetto con gli obiettivi di inclusione del Comune.

Solo il 13 dicembre 2025 l'Amministrazione rispondeva negativamente, motivando

il diniego con una presunta “indeterminatezza dei contenuti”, che non avrebbe permesso una valutazione preventiva di coerenza.

V. Nel tentativo di superare ogni possibile rilievo, l’UAAR presentava un’ulteriore istanza in data 7 gennaio 2026, precisando ulteriormente i temi degli incontri in lingua inglese (Prot. 290/2026).

VI. A fronte di un nuovo silenzio, l’odierna ricorrente spediva un nuovo sollecito via PEC il 9 febbraio 2026.

VII. In data 12 febbraio 2026, il Sindaco notificava il provvedimento finale di diniego qui impugnato: l’Amministrazione, previa valutazione della Giunta, *dichiarava esplicitamente che i toni e i contenuti del “Manifesto d’intenti” dell’UAAR non risulterebbero coerenti con i programmi e i progetti dell’Ente.*

Il Manifesto d’intenti dell’UAAR è l’atto con il quale l’associazione si presenta come soggetto nato per rappresentare atei e agnostici e le loro idee, tutelarne i diritti civili e affermare il principio costituzionale di laicità dello Stato.

In esso l’UAAR dichiara:

- di operare affinché credenti e non credenti abbiano gli stessi diritti nello spazio pubblico, collocandosi tra le associazioni a sostegno di diritti civili, del pensiero critico, delle libertà individuali e del pluralismo;
- e di promuovere una visione laica e pluralista, del tutto legittima e costituzionalmente garantita.

VIII. Con il ricorso in esame le Associazioni in epigrafe hanno pertanto impugnato il diniego in questione e ne chiedono l’annullamento per le conseguenti statuizioni conformative, reintegratorie e di condanna.

IX. In pendenza del giudizio le Associazioni ricorrenti sono venute a conoscenza - a seguito di istanza di accesso – dello specifico contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2 febbraio 2026 (già indicata nel ricorso introduttivo tra gli atti impugnati) recante le Linee guida per l’utilizzo del Logo istituzionale del Comune di Pordenone “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027”.

Avverso la stessa hanno pertanto proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendone

l'annullamento, nella parte ritenuta lesiva.

IX. Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione comunale ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei ricorsi.

Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle proprie domande ed eccezioni.

All'udienza camerale del 17 luglio 2026, il Collegio ha deciso di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata e dunque la causa è stata posta in decisione.

'DIRITTO'

DIRITTO

1. Il ricorso principale è fondato.

1.1. Con il primo mezzo di gravame le Associazioni ricorrente lamentano l'incompetenza del Sindaco e della Giunta comunale (a decidere sulla istanza di utilizzazione del *logo*), nonché violazione dell'art. 107 d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 60 e 61 dello Statuto comunale e dell'art. 5 delle Linee guida, ed eccesso di potere, deducendo:

- che la norma regolamentare indicata (l'art.5 delle Linee Guida) stabilisce espressamente che l'autorizzazione all'uso del logo *va richiesta all'Ufficio Cultura*; e che *“è concessa dal Dirigente dell'Ufficio Cultura del Comune di Pordenone”*;
- e che il provvedimento è stato invece adottato dal Sindaco, “sentita” la Giunta comunale, come se si trattasse di un *atto politico o di indirizzo politico*, o comunque di un atto a valenza ideologico/politica.

La doglianza merita accoglimento.

La disposizione regolamentare è chiara e *non ammette interpretazioni interpolative*: e, come afferma un antico brocardo, *“in claris non fit interpretatio”*.

Oltre ad essere estremamente chiara, la disposizione in questione ha anche una sua evidente *ratio*.

Eccola: la concessione dell'uso del *logo* per cui è causa non è un'*attività (né un'operazione) politica* e non può essere gestita come un *atto di indirizzo politico* o

di *indirizzo ideologico-politico*; né può essere utilizzata per la promozione di un orientamento culturale in luogo di un altro.

Del resto - come insegnato dalla Storia delle grandi Rivoluzioni democratiche che hanno segnato l'avvio dello Stato a connotazione pluralista - *non vi può essere "Cultura" senza pluralismo di idee*, ragion per cui concedere il "monopolio" del potere autorizzatorio dell'uso del *logo* per cui è causa ad una sola parte politica o a chi rappresenti solamente un ideale socio/politico o un orientamento teoretico/religioso, *significherebbe negare in radice il concetto stesso di "Cultura"*; ed anche quello di "Democrazia"

Il che finirebbe per realizzare un *paradosso*, posto che il *logo* del quale viene chiesto l'uso, inneggia proprio al valore della "Cultura"; e considerato che la manifestazione a cui corrodo sono poste le iniziative delle Associazioni partecipanti intende promuovere Pordenone proprio come "Capitale della Cultura".

E poiché - come già cennato - la "Cultura" non può essere "appannaggio" (*rectius*: espressione) del c.d. "pensiero unico" - e cioè dell'orientamento di una sola parte" (né, dunque, politicizzata o "ideologizzata") - non v'è chi non veda come la *ratio* della disposizione che sottare la scelta autorizzatoria al Sindaco ed alla Giunta municipale, abbia un *contenuto sostanziale profondo ed inderogabile in funzione del valore di civiltà e di democrazia che intende affermare e veicolare*.

1.2. Con il secondo ed il terzo mezzo di gravame - che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro identità e/o connessione argomentativa - le Associazioni ricorrenti lamentano eccesso di potere per violazione delle Linee Guida approvate dalla Giunta comunale, nonché per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo che erroneamente il provvedimento impugnato afferma che i toni e i contenuti espressi nel «Manifesto d'intenti» presente nel loro sito ufficiale (*id est*: nel sito delle predette Associazione) non sono coerenti rispetto agli atti fondamentali, ai programmi e ai progetti del Comune.

La doglianza merita accoglimento.

Le Linee Guida approvate dalla Giunta *non stabiliscono affatto quali possano (o non possano) essere i valori ideologici, socio/politici, ideologico/religiosi, teoretico/scientifici, teoretico/gnoseologici o epistemologici da promuovere*, per ottenere l'autorizzazione all'uso del *logo*.

E se in esse vi fosse una disposizione volta a consentire un'operazione di tal genere, *essa sarebbe immediatamente disapplicabile e da disapplicare* (anche a prescindere da una espressa impugnazione, che pur vi è stata), *rivelandosi contraria al diritto costituzionale italiano, alla normativa comunitaria ed ai principi generali in tema di libertà di manifestazione del pensiero tutelati dall'Ordinamento (democratico)*.

Ma v'è di più.

Leggendo il Manifesto delle Associazioni, emerge che una enorme mole di valori che essa intende promuovere sono perfettamente compatibili con i fini istituzionali del Comune resistente (e di qualsiasi Ente territoriale).

Appare dunque evidente che l'Amministrazione, nel negare l'utilizzo del logo, sia incorsa in una valutazione manifestamente irragionevole, avendo escluso un'iniziativa pienamente coerente con il progetto e idonea a concorrere alla realizzazione delle finalità che esso espressamente persegue.

Ciò, come si è anticipato, risulta viepiù contraddittorio se si tiene a mente che lo stesso Comune ha patrocinato, trasmesso o comunque pubblicizzato numerose iniziative dell'UAAR, riconoscendone apertamente il ruolo di promozione sociale.

1.3. Con il terzo mezzo di gravame le Associazioni ricorrenti lamentano violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., nonché del principio di uguaglianza e non discriminazione e del principio di laicità dello Stato, desumibili dagli artt. 3, 7, 8, 19 e 20 Costituzione; violazione, sotto diverso profilo, degli artt. 3, 18, 19, 21 della Costituzione e degli artt. 9, 10, 11 e 14 CEDU.

La doglianza merita condivisione.

Quanto alle *ragioni* che il Comune ha posto a fondamento della propria decisione,

va nuovamente messo in luce che l'Amministrazione non ha negato il *logo* per un contenuto proprio dell'iniziativa presentata, ma per i "toni e i contenuti" del "Manifesto d'intenti" dell'Associazione.

In tal modo, l'Amministrazione ha finito per colpire non la proposta, ma il soggetto proponente - un'associazione di atei, agnostici e razionalisti - con un esito di fatto censorio, lesivo della libertà di espressione e gravemente incompatibile con i principi di imparzialità e laicità che devono orientare l'azione amministrativa e con il divieto di discriminare un soggetto in ragione delle convinzioni religiose.

Il che appare maggiormente grave proprio in ragione del fatto:

- che la manifestazione alla quale le Associazioni intendono partecipare facendo uso del logo in questione, è volta a promuovere il valore supremo della "Cultura";
- e che è oltremodo evidente che - come già rilevato - *tale valore coincide con quello del pluralismo delle idee e della loro libera manifestazione.*

Come del resto è stato affermato dal Concilio Vaticano II, il quale ha sancito il principio di libertà religiosa, che comprende anche la libertà di non avere alcuna fede religiosa, o quella di promuovere l'agnosticismo o il materialismo. Orientamenti filosofici che - per unanime riconoscimento - costituiscono fenomeni culturali da non sottovalutare, in considerazione del rigore e comunque del valore argomentativo e scientifico sui cui postulati si basano.

Il che - ad avviso dello Scrivente - non deve e non può offendere i Credenti, dovendoli - per contro - stimolare ad un dibattito sano, leale e costruttivo (come peraltro è stato sempre affermato dal Cardinale Carlo Maria Martini nel corso del suo illuminato apostolato, attraverso scritti ed iniziative culturali quali quella degli incontri di dialogo sfociati nelle pubblicazioni intitolate e dirette proprio alla c.d. "Cattedra dei non Credenti").

Ragioni, queste, per le quali il provvedimento impugnato non resiste sotto alcun profilo - e neanche dal punto di vista dei Credenti e dei Religiosi (qualsiasi sia la loro religione o credenza) - alle dedotte censure.

2. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza d'interesse.

Con esso le Associazioni ricorrenti impugnano *tuzioristicamente* anche la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2 febbraio 2026 recante le Linee guida per l'utilizzo del Logo istituzionale del Comune di Pordenone "Verso Capitale Italiana della Cultura 2027"; e ciò per il caso in cui esse possano essere interpretate come ad esse pregiudizievoli in quanto ostative al rilascio dell'autorizzazione invocata.

Ma si è già rilevato che tale preoccupazione è infondata, in quanto le Linee Guida non sanciscono affatto quanto la Difesa del Comune mostra di credere.

3. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso principale va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento negativo impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti volti alla conclusione del procedimento in conformità ai principii affermati nei precedenti Capi; mentre il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.

In considerazione della novità e della delicatezza della questione - che coinvolge diverse sensibilità (religiosa, teosofica ed atea) - si ravvisano giuste ragioni per compensare conciliativamente le spese fra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia:

- accoglie il ricorso principale; e, per l'effetto, annulla il provvedimento negativo impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti volti alla conclusione del procedimento in conformità ai principii affermati in motivazione;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- e compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore

Manuela Sinigoi, Consigliere

Claudia Micelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac di Grisi'

IL SEGRETARIO